



REGIONE MOLISE

GIUNTA REGIONALE

Modello B
(Atto d'iniziativa
delle Strutture
dirigenziali che
non ha oneri
finanziari)

Seduta del 03-02-2026

DELIBERAZIONE N. 26

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2025, N. 13, RECANTE "DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER IL RICONOSCIMENTO E IL SOSTEGNO DEL CAREGIVER FAMILIARE" – ART. 3, COMMA 6 "LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEL CAREGIVER FAMILIARE". APPROVAZIONE.

LA GIUNTA REGIONALE

il giorno tre del mese di febbraio dell'anno duemilaventisei si riunisce con la presenza dei Signori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
1	ROBERTI FRANCESCO	PRESIDENTE	Presente
2	DI LUCENTE ANDREA	VICE PRESIDENTE	Presente
3	CEFARATTI GIANLUCA	ASSESSORE	Presente
4	MARONE MICHELE	ASSESSORE	Presente
5	MICONE SALVATORE	ASSESSORE	Presente
6	IORIO ANGELO MICHELE	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SOTTOSEGRETARIO alla Presidenza della Giunta regionale VINCENZO NIRO

SEGRETARIO: DOMENICO NUCCI

VISTA la proposta di deliberazione n. 36 inoltrata dal SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI;

PRESO ATTO del documento istruttorio ad essa allegato, concernente l'argomento in oggetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

PRESO ATTO:

- a) del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio, espresso dal Direttore del SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI - SIMONA GENTILE e della dichiarazione, in esso contenuta, in merito agli oneri finanziari dell'atto;
- b) del parere di coerenza, ai sensi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii., a firma del Coordinatore AD INTERIM dell'AREA QUARTA, DOMENICO NUCCI;
- c) dell'attestazione del Direttore Generale della Giunta Regionale, DOMENICO NUCCI di coerenza con gli indirizzi della politica regionale e con gli obiettivi assegnati alla Direzione generale.

La proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Giunta Regionale dal relatore PRESIDENTE ROBERTI FRANCESCO.

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di recepire e conseguentemente adottare le *“Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare”* di cui all'All. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale strumento di indirizzo per il sostegno del caregiver familiare nell'ambito del sistema di servizi sociali e socio-sanitari, come previsto dal co. 6 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 13, recante *“Disposizioni legislative per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”*;
2. di stabilire che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;
3. di demandare al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali il seguito della presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione delle citate Linee di indirizzo agli ATS nonché a tutti gli attori del sistema interessati;
4. di assoggettare il presente atto alla normativa in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* di cui al D. L.gs n. 33 del 14/03/13 e ss.mm.ii;
5. di dare atto che non esistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;
6. di non inviare il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 4 del Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa di cui alla DGR n. 49/2024;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BURM e sull'albo pretorio online.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Legge regionale 14 novembre 2025, n. 13, recante “Disposizioni legislative per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare” – Art. 3, comma 6 “Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare”. Approvazione.

VISTI:

- la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità”* e ss.mm.ii., che riconosce specifiche misure di tutela a favore dei familiari che prestano assistenza a persone non autosufficienti in condizione di gravità ai sensi del co. 3 dell'art. 3;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che ha introdotto un modello moderno di welfare, riconoscendo, tra l'altro, la disabilità come un bisogno complesso da affrontare con interventi integrati e personalizzati e individuando come strumento innovativo il Progetto Individuale, percorso personalizzato, integrato e continuativo, che mette al centro la persona e non il singolo servizio;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”* che, in particolare, al co. 1264 dell'art.1 *“Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato “Fondo per le non autosufficienze”...”*;
- la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità - CRDP, ratificata dallo Stato italiano con legge del 3 marzo 2009, n. 18, che agli articoli 19 *“Vita indipendente ed inclusione nella società”*, 23 *“Rispetto o del domicilio e della famiglia”* e 28 *“Adeguati livelli di vita e protezione sociale”* sancisce principi e diritti fondamentali della persona con disabilità;
- il decreto interministeriale 26 settembre 2016, recante *“Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016”* che al co. 2 dell'art. 3 introduce la definizione della

condizione di disabilità gravissima;

- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* che all'art. 1:
 - comma 255, definisce per la prima volta sul piano normativo il caregiver familiare come *“la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.”*;
 - comma 254, istituisce il Fondo per il sostegno delle attività di cura e assistenza, che, a decorrere dal l'anno 2024, è confluito nel Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui al comma 210 all'art. 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e ss.mm;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;
- la legge del 22 dicembre 2021, n. 227 recante *“Delega al Governo in materia di disabilità.”* finalizzata alla revisione e riordino delle disposizioni in materia di disabilità, promuovendo l'inclusione e i diritti delle persone con disabilità;
- la Strategia europea 2021–2030 sui diritti delle persone con disabilità, il cui obiettivo principale è rafforzare l'attuazione della Convenzione sopra citata, assicurando che tutte le persone con disabilità possano beneficiare di pari opportunità e di un accesso equo alla società e all'economia, garantendo altresì il diritto alla libera circolazione e alla vita autonoma all'interno dell'Unione europea, indipendentemente dal livello di assistenza necessario;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022 recante *“Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024”*;
- la legge del 30 dicembre 2023, n. 213 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”* che alla lett. f) del co. 213 dell'art. 1, prevede finanziamenti anche per *“interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare”*;
- il decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante *“Istituzione dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, in attuazione della delega conferita al Governo”*;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che all'art. 18, nell'ambito del progetto di vita della persona con disabilità, prevede anche eventuali sostegni in favore del nucleo familiare e del caregiver familiare di cui al co. 255 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, e che all'art. 24 riconosce, su richiesta dell'interessato o di chi lo rappresenta, la possibilità di partecipazione del caregiver familiare all'Unità di Valutazione Multidimensionale, nel rispetto della volontà e dei diritti civili e sociali della persona con disabilità;
- la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”* con la quale al co. 227 dell'art. 1 *“È istituito, (.....) un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (.....). Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati alla definizione della figura del caregiver familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale.”*;

VISTE altresì le seguenti legge regionali:

- la legge regionale 19 novembre 2010, n. 18 recante *“Interventi regionali per la vita indipendente”* che ri conosce come fondamentale e strategico il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità e favorisce l'autogestione dei servizi assistenziali al fine di contrastare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantire la personalizzazione degli interventi, l'integrazione sociale e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con grave disabilità;

- la legge regionale del 6 maggio 2014, n. 13 recante *“Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali”* che recepisce i principi della Legge 328/2000 e riorganizza il welfare regionale;
- la legge regionale 9 dicembre 2015 n. 17 recante *“Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona”*, al fine di tutelare, promuovere e vigilare sul rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini;
- la legge regionale 18 dicembre 2017, n. 22, recante *“Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza”*, finalizzata a favorire e sostenere la domiciliarità degli interventi e dei servizi legati alla condizione accertata di non autosufficienza, che prevede, alla lett. e) del co. 2 dell'art. 3, che le risorse del fondo siano indirizzate anche *“al riconoscimento del lavoro di cura del familiare-caregiver”*;
- la legge regionale 24 ottobre 2017, n. 16, *“Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo”* per la promozione di interventi volti a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e di inclusione nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, nonché l'assistenza alle famiglie;
- la legge regionale 14 novembre 2025, n. 11 *“Istituzione del garante regionale per i diritti delle persone anziane”* diretta a promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane;
- la legge regionale 14 novembre 2025, n. 13, recante *“Disposizioni legislative per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”* che riconosce e sostiene il ruolo del caregiver familiare, valorizzandone l'importanza sociale ed economica e promuovendone il coinvolgimento nella programmazione dei servizi sociali regionali;

RILEVATO che la legge regionale 13/2025 su menzionata al co. 6 dell'art. 3 stabilisce che la Giunta Regionale con propria deliberazione definisce le linee guida utili per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare;

EVIDENZIATO che le linee guida innanzi citate definiscono criteri chiari e uniformi al fine di riconoscere, supportare e tutelare chi assiste un familiare non autosufficiente, garantendo procedure omogenee e un ruolo più strutturato all'interno dei servizi sociali e sociosanitari;

VISTO il documento tecnico recante: *“Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare”* di cui all'All. A) elaborate con il supporto tecnico dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali costituito con DGR n. 321/2025;

PRESTO ATTO, che, il documento *de quo* è stato, altresì, condiviso con i Coordinatori degli ATS che entro i termini prescritti con nota n. 11012 del 26.01.2026, non hanno fatto pervenire alcuna osservazione in merito;

RITENUTO, di sottoporre alla Giunta Regionale il recepimento e conseguente adozione delle *“Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare”* di cui all'All. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale strumento di indirizzo per il sostegno del caregiver familiare nell'ambito del sistema di servizi sociali e socio-sanitari;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE

1. di recepire e conseguentemente adottare le *“Linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare”* di cui all'All. A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale strumento di indirizzo per il sostegno del caregiver familiare nell'ambito del sistema di servizi sociali e socio-sanitari, come previsto dal co. 6 dell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 2025, n. 13, recante *“Disposizioni legislative per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare”*;
2. di stabilire che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;
3. di demandare al Servizio Programmazione delle Politiche Sociali il seguito della presente deliberazione, ivi compresa la trasmissione delle citate Linee di indirizzo agli ATS nonché a tutti gli attori del sistema interessati;
4. di assoggettare il presente atto alla normativa in materia di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* di cui al D. Lgs n. 33 del 14/03/13 e ss.mm.ii;
5. di dare atto che non esistono situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

6. di non inviare il presente provvedimento al controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi del punto 4 del Piano dei controlli successivi di regolarità amministrativa di cui alla DGR n. 49/2024;
7. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul BURM e sull'albo pretorio online.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio
ROSANNA CORNACCHIONE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE
SOCIALI
Il Direttore
SIMONA GENTILE

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO
DOMENICO NUCCI**

**IL PRESIDENTE
FRANCESCO ROBERTI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82